

Interrogazione n. 789

presentata in data 21 marzo 2019

a iniziativa del Consigliere Zaffiri

“Determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” n. 140/DG del 20 febbraio 2019”

a risposta orale

Premesso:

che la Determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G.Salesi” n.140/DG del 20 febbraio 2019, ha disposto di approvare lo schema di Accordo con l’AUSL 4 di Teramo, allegato alla Determina stessa quale parte integrante e sostanziale, finalizzato all’utilizzo da parte dell’Azienda della graduatoria approvata dall’AUSL 4 di Teramo con Delibera n.437 del 12/04/2016, per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat.D);

che la predetta Determina n.140/DG del 20 febbraio 2019 ha disposto, inoltre, di utilizzare la predetta graduatoria dell’AUSL 4 di Teramo per la copertura a tempo determinato di n.1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat.D), da assegnare alla S.O. Gestione Attività Edili e Impianti nonché di disporre la stipula di n.1 contratto individuale di lavoro a tempo determinato, previa verifica dei requisiti generali e specifici previsti per l’assunzione, con il candidato utilmente classificato nella sopra citata graduatoria;

Considerato:

che la graduatoria, di cui viene fatto riferimento nella predetta Determina n.140/DG del 20 febbraio 2019, è quella approvata con Delibera n.437 del 12 aprile 2016 della AUSL di Teramo, a seguito dell’emanazione dell’Avviso di pubblica selezione, di cui alla precedente Delibera n.290 del 3 marzo 2016, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di un Collaboratore Tecnico - Professionale (Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio), Cat. D;

Visti:

l’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350;

l’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, così come modificato a seguito del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125;

la Circolare n.5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad oggetto: Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;

la delibera di giunta regionale n.1066 del 15 luglio 2013 con cui sono stati approvati i criteri e le modalità per l'utilizzo, da parte degli enti indicati all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 27 novembre 2012, n.37, delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dai medesimi enti;

Considerato:

che, in particolare, il predetto articolo 36 del D.Lgs. n.165/2001, al comma 2, dispone quanto segue: "... omissis ... Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.";

che la Circolare n.5/2013 detta anche il seguente indirizzo: "Inoltre, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei."

che il terzo periodo dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350, recita quanto segue: "In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo della legge 16 gennaio 2003, n.3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate."

Considerato, altresì:

che tra le motivazioni, riportate nel documento istruttorio della Determina n.140/DG del 20 febbraio 2019, vi sono anche le seguenti: "... omissis ... Il Direttore della S.O. Gestione Attività Edile e Impianti con nota ID:493771 del 10.01.2019, al fine di garantire un miglior servizio nell'attività da Lui diretta, ha chiesto di procedere all'assunzione di una figura professionale di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat.D), che abbia competenze e formazione in ambito antincendio, in modo da soddisfare quanto richiesto dal Decreto 19.03.2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002." ... omissis ...";

che non risulta, quindi, alcun riferimento alla richiesta di una figura professionale da individuare come RTSA ((Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio);

Vista:

la legge regionale 17 luglio 1996, n.26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale".

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- a) se ritenga legittima, alla luce della normativa vigente, la Determina dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G.Salesi" n.140/DG del 20 febbraio 2019, visto che viene utilizzata una graduatoria a tempo determinato per la copertura di un posto a tempo determinato, e, in caso contrario, quali iniziative intenda intraprendere;
- b) se, alla data dell'adozione della Determina n.140/DG del 20 febbraio 2019, vi erano graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici indetti dagli enti indicati all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 27 novembre 2012, n.37 per la qualifica e categoria oggetto della Determina stessa, cioè di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat.D);
- c) il motivo per cui, nel documento istruttorio della Determina n.140/DG del 20 febbraio 2019, non si faccia riferimento alla richiesta di una figura professionale da individuare come RTSA, visto che l'Azienda è andata ad attingere da una graduatoria specifica per tale figura.